

COMUNE DI ETROUBLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **3****06/03/2015**

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015..
--

L'anno duemilaquindici addì sei del mese di marzo alle ore 14 e minuti 00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAMONE MASSIMO	x	
2	BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE	x	
3	CERISEY FERRUCCIO	x	
4	MARJOLET SERGIO		x
5	GERBORE MICHEL		x
6	CHAPPUIS DENISE		x
7	COLLOMB MONICA ALFONSINA	x	
8	MACORI PAOLO	x	
9	POMAT MURIEL	x	
10	CERISE CARLO	x	
11	MARGUERET ANGELO		x
12	BRACCO CRISTINA		x
13	VIRGILIO DIEGO	x	
	TOTALE	08	05

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l'art. 13, lett. g) e p) che stabilisce che il Consiglio comunale è competente ad adottare l'atto di determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nonché delle aliquote e detrazioni tributarie;

RICHIAMATO l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'articolo 15, comma 12, della legge regionale 19 dicembre 2014 n. 13, che fissa quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 il 31 marzo 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), conferma per l'anno 2015, relativamente alla IUC, lo stesso impianto impositivo dettato dalla "Legge di stabilità 2014" e successive modifiche;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14 aprile 2014 con la quale sono state definite le politiche tariffarie e approvate le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2014;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende mantenere le suddette politiche tariffarie, approvate per l'anno 2014, anche per l'anno 2015;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni di cui sopra, l'Imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

CONSIDERATO quindi che nel 2015 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2014;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013 prevede

che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 48.000,00
Giardini ed aree verdi	€ 25.585,00
Strade e segnaletica	€ 111.951,00
Sgombero neve	€ 62.465,00
Servizio di vigilanza	€ 14.405,00
Protezione civile	€ 3.320,00
<i>TOTALE</i>	€ 265.726,00

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015 in continuità rispetto a quanto previsto nel 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), resta confermata la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666), già applicata nel 2014;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, e approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Grand Combin n. 8 del 26 gennaio 2015, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665, della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

VISTO l'art. 23, comma 4, del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti, che stabilisce le modalità di determinazione della tariffa per le aree mercatali in base ai costi preventivati dal gestore del servizio ed ai costi sostenuti per la pulizia dell'area mercatale;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14 aprile 2014 con la quale veniva determinata per l'anno 2014 la tariffa giornaliera a metro quadro per le aree mercatali in € 0,14 al mq e ritenuto di confermare la relativa tariffa in quanto non sono modificati le modalità di calcolo ed i relativi importi;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato

dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenza domestica

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
Famiglie di 1 componente	€ 0,45	€ 26,20
Famiglie di 2 componenti	€ 0,53	€ 61,11
Famiglie di 3 componenti	€ 0,59	€ 78,58
Famiglie di 4 componenti	€ 0,63	€ 96,02
Famiglie di 5 componenti	€ 0,67	€ 126,56
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,70	€ 148,40
Superfici domestiche accessorie	€ 0,45	-

Utenza NON domestica

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26	0,54	0,80
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,41	0,83	1,23
Esposizioni, autosaloni	0,23	0,46	0,68
Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per ferie, ecc	0,39	0,79	1,18
Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze (residence)	0,41	0,83	1,24
Alberghi	0,46	0,95	1,41
Case di cura e riposo	0,51	1,04	1,54
Uffici, agenzie, studi professionali	0,57	1,16	1,73
Banche ed istituti di credito, poste	0,30	0,62	0,92
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,56	1,16	1,72
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,77	1,53	2,30
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,53	1,08	1,61
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,59	1,20	1,79
Attività industriali con capannoni di produzione	0,46	0,95	1,41
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56	1,12	1,67
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,42	4,80	7,23
Bar, caffè, pasticceria	1,83	3,64	5,47
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,20	2,36	3,56

Plurilicenze alimentari e/o miste	1,31	2,61	3,92
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,03	6,01	9,04
Discoteche, night club	0,82	1,66	2,48
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30	0,54	0,84

Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti: € 0,046/litro

Il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU/TASI	Acconto (50%)	16 giugno 2015
	Saldo (50%)	16 dicembre 2015
TARI	Acconto	16 febbraio 2016
	Saldo	16 aprile 2016

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14 aprile 2014;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tributi;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

D E L I B E R A

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (eccetto immobili di categoria C2 e C6) ed aree edificabili	8 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati di categoria C2 e	5,6 per mille

C6	
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenza domestica

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
Famiglie di 1 componente	€ 0,45	€ 26,20
Famiglie di 2 componenti	€ 0,53	€ 61,11
Famiglie di 3 componenti	€ 0,59	€ 78,58
Famiglie di 4 componenti	€ 0,63	€ 96,02
Famiglie di 5 componenti	€ 0,67	€ 126,56
Famiglie di 6 o più componenti	€ 0,70	€ 148,40
Superfici domestiche accessorie	€ 0,45	-

Utenza NON domestica

	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,26	0,54	0,80
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,41	0,83	1,23
Esposizioni, autosaloni	0,23	0,46	0,68
Strutture ricettive tipo: ostelli, rifugi, case per	0,39	0,79	1,18

ferie, ecc			
Strutture ricettive tipo: agriturismo, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze (residence)	0,41	0,83	1,24
Alberghi	0,46	0,95	1,41
Case di cura e riposo	0,51	1,04	1,54
Uffici, agenzie, studi professionali	0,57	1,16	1,73
Banche ed istituti di credito, poste	0,30	0,62	0,92
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,56	1,16	1,72
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,77	1,53	2,30
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,53	1,08	1,61
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,59	1,20	1,79
Attività industriali con capannoni di produzione	0,46	0,95	1,41
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,56	1,12	1,67
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,42	4,80	7,23
Bar, caffè, pasticceria	1,83	3,64	5,47
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,20	2,36	3,56
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,31	2,61	3,92
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,03	6,01	9,04
Discoteche, night club	0,82	1,66	2,48
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,30	0,54	0,84

Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti: € 0,046/litro

Il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente): la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

Tariffa giornaliera a metro quadro per le aree mercatali: € 0,14 al mq sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti,

➤ di applicare le seguenti riduzioni della TARI:

- a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, limitatamente alle unità che, a causa della loro ubicazione, non risultino raggiungibili e quindi utilizzabili in parte dell'anno, per un periodo temporale pari ad almeno tre mesi consecutivi;
- b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;

c) del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;

➤ di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU/TASI	Acconto (50%)	16 giugno 2015
	Saldo (50%)	16 dicembre 2015
TARI	Acconto	16 febbraio 2016
	Saldo	16 aprile 2016

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015;

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
TAMONE MASSIMO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabina Rollet



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **11/03/2015** ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. n. 54/1998.

Etroubles, lì **11/03/2015**




IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabina Rollet



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 54/98.

Etroubles, lì **11/03/2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabina Rollet

